



Bruxelles, 5 maggio 2022
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:
2022/0098(NLE)
2022/0097(NLE)

7908/22
ADD 1

LIMITE

WTO 58
AGRI 137
UD 76
UK 64

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	7905/22 + ADD 1, 7906/22 + ADD 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea - Adozione e Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ritiene che la decisione relativa alla firma dell'accordo debba fare riferimento alla persona designata dal negoziatore quale persona autorizzata a firmare l'accordo. Pertanto le modifiche che prevedono che il presidente del Consiglio designi la persona incaricata di firmare l'accordo a nome dell'Unione non sono conformi ai trattati.

Tutti gli atti di rappresentanza esterna nel processo di elaborazione dei trattati, compresa la firma di un accordo internazionale e la successiva notifica del consenso ad essere vincolata dal medesimo, costituiscono, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, prerogative istituzionali della Commissione, ad eccezione degli atti relativi agli accordi che rientrano esclusivamente o prevalentemente nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Quando la Commissione e un altro attore designato dal Consiglio firmano congiuntamente un accordo internazionale a nome dell'Unione, solo la firma della Commissione impegna l'Unione.

La Corte di giustizia ha sottolineato che una prassi costante delle istituzioni dell'Unione non conforme ai trattati dell'UE "non può modificare le regole dei Trattati che le istituzioni sono tenute a rispettare" (causa C-687/15, Commissione/Consiglio, EU:C:2017:803, punto 42).

Pur non opponendosi all'adozione della modifica da parte del Consiglio con votazione a maggioranza qualificata, la Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.